

(N. 4886-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1951*

*modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2270)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile  
(CAPPA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 DICEMBRE 1951

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unità destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unità adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.

#### Art. 2.

I marittimi in possesso del grado di motorista navale di prima oppure di seconda classe, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano ef-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

*Identico.*

#### Art. 2.

*Identico.*

fettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili nazionali, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore, rispettivamente, a 400 ed a 200 cavalli-asse, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unità adibite al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di motori di tipo analogo e di potenza non superiore a quella dei motori al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.

### Art. 3.

Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, può consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge:

1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non ai 500 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato articolo 11;

2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'articolo 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 300 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto articolo 12.

### Art. 3.

*Identico.*

1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato articolo 11;

2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'articolo 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto articolo 12.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**